

confidi che il ministro, in quel più breve tempo che gli sarà possibile estenderà l'indennità fissata dalla presente legge, a tutti i giudici istruttori del regno, non avrò difficoltà ad accettarlo. Dissi già ieri che la sola ragione per la quale questa estensione non era stata da me proposta, era quella della mancanza di quattrini; tolta di mezzo questa causa, io sarò ben lieto di attuarla.

PRESIDENTE. L'onorevole Borsarelli, insiste nel suo ordine del giorno?

BORSARELLI. Il ministro non ha detto se lo accetta.

PRESIDENTE. Insiste, o non insiste?

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. Basta leggerlo per capire che non è possibile da parte mia accettarlo.

BORSARELLI. È un ordine del giorno di plauso!...

PRESIDENTE. Insomma l'onorevole ministro non lo accetta; ella lo mantiene?

BORSARELLI. Lo ritiro, prendendo atto della dichiarazione del ministro e del relatore che il numero dei pretori che si sopprime non oltrepasserà il numero attuale cioè centocinquanta.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio ha presentato il seguente ordine del giorno sottoscritto anche dagli onorevoli Mariotti, Lucca, Tripepi, Nuvoloni, Pozzo Marco, Mezzanotte, De Riseis Giuseppe, Spirito Beniamino:

« La Camera invita il Governo a provvedere perchè nel più breve tempo possibile tutti i giudici istruttori abbiano l'indennità stabilita dalla presente legge ».

Il ministro e la Commissione dichiarano di accettare quest'ordine del giorno.

Lo pongo ai voti. Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 di cui fu data lettura.

(È approvato).

Art. 9-bis.

Gli aumenti di stipendio e di indennità di cui all'articolo precedente, saranno stabiliti con successivi decreti reali ed in quest'ordine, saranno fuse anzitutto gradualmente le due categorie dei giudici di tribunale e sostituiti procuratori del Re in una sola, collo stipendio ora attribuito alla prima categoria. Quindi si provvederà in eguale misura agli altri aumenti di stipendio e di indennità, osservata, quanto ai funzionari dello stesso grado, la ragione all'anzianità.

Infine, sul fondo residuo, si provvederà gradualmente ad assegnare la indennità stabilita pre i presidenti di assise, con preferenza a favore di coloro fra essi che abbiano sostenuta tale funzione da maggior tempo, ed a parità

di tempo con preferenza a favore dei più anziani di grado.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questo articolo 9-bis. Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Viene ora un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Mezzanotte. Ne dò lettura:

« Nel termine di sei mesi dall'approvazione della presente legge si procederà all'unificazione della graduatoria dei presidenti e consiglieri di appello con quella di sostituiti procuratori generali e procuratori del Re in base della rispettiva loro anzianità in ciascuna categoria.

« I funzionari del pubblico ministero che fossero passati alla giudicante con perdita della loro anzianità, verranno a riacquistarla nella graduatoria unica ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mezzanotte.

MEZZANOTTE. Onorevoli colleghi, il presente progetto è ispirato al sistema dei piccoli ritocchi introdotti con fortuna dall'onorevole Zanardelli per modificare gradatamente l'ordinamento giudiziario. Uno dei suoi pregi è quindi l'esserè facilmente attuabile.

Degno di lode è il pensiero di portare sollecito rimedio a taluni mali più urgenti e gravi; ma tra le materie che pure avrebbero meritato l'attenzione del guardasigilli, e per le quali non dovrebbero indugiare i provvedimenti, è quella relativa al pubblico ministero. Le proporzioni modeste nelle quali si è creduto mantenere il progetto, forse non hanno consentito di affrontare la questione se nella costituzione organica dovesse esso modificarsi come si proponeva nel progetto precedente e dargli tutte le garanzie della magistratura giudicante, ovvero continuare, com'è ora, alla dipendenza del potere esecutivo. Ma se al presente non è possibile la soluzione del problema, ben si potrebbe e dovrebbe avvisare al modo di non far perdurare uno stato di cose che pone questi funzionari in una condizione, sotto tanti rapporti, inferiore ai colleghi della magistratura giudicante.

I procuratori del Re e sostituiti procuratori generali formano categorie distinte da quelle dei presidenti dei tribunali e consiglieri di appello, coi quali hanno parità di grado e di stipendio, a differenza di quanto avviene nei gradi inferiori, nei quali, per rimuovere disparità di trattamento, le graduatorie dei giudici e sostituiti procuratori del Re, già separate, vennero unificate.

La divisione testè accennata è fonte di gravi inconvenienti e di danni irreparabili nella carriera dei funzionari del pubblico ministero per